

ALLEGATO E (Codice Etico)



CODICE, versione 1° gennaio 2011

TITOLO A) PRINCIPI GENERALI

ART. A1 – Energia solare sostenibile

Tutti i Soci sono impegnati nella diffusione delle fonti di energia solari.

L'impegno è massimo anche:

- nella verifica della sostenibilità delle soluzioni adottate per non aggravare il fardello di conseguenze negative che l'uso dissennato dell'energia negli ultimi due secoli ha posto a carico delle generazioni future
- nella scelta di soluzioni che pongano l'efficienza energetica alla massima priorità, indipendentemente dalla fonte da cui la si ricava.

ART. A2 – Transizione

Tutti operiamo per migliorare la capacità della società in cui viviamo di affrontare la transizione verso un mondo diverso (resilienza), in particolare per il raggiungimento del Picco del Petrolio e di tutte le sue conseguenze dirette ed indirette.

ART. A3 – Doveri di lealtà e correttezza

Tutti hanno il dovere di tenere un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, equilibrio, correttezza e diligenza.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio proprio o di terzi può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

ART. A4 – Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione ogni Associato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

ART. A5 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di altri Associati.

La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione al codice etico dell'Associazione.

TITOLO B) RAPPORTI FRA SOCI-CLIENTI E SOCI-FORNITORE

I Soci fornitori, oltre a rispettare integralmente le regole valide per l'intera base sociale, si impegnano a:

ART. B01 – Rapporto di fiducia

Il rapporto fra Socio-cliente e Socio-fornitore è fondato sulla fiducia.

L'Associato deve astenersi, dopo l'attivazione di una relazione commerciale o professionale, dallo stabilire con l'altro Socio rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale/commerciale instaurato sotto l'egida dell'Associazione.

ART. B02 – Doveri di lealtà e correttezza

L'obbligo di cui all'art. 1 si estende ai propri collaboratori ed ai propri interlocutori.

ART. B03 – Doveri di fedeltà

È dovere dell'Associato-fornitore svolgere con fedeltà la propria attività professionale o commerciale.

- I. Costituisce infrazione al codice etico il comportamento dell'Associato-fornitore che compia consapevolmente atti contrari all'interesse di altro Socio con cui ha un rapporto di collaborazione professionale o commerciale.
- II. L'Associato-fornitore deve esercitare la propria attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività e l'ambiente per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

ART. B04 – Doveri di diligenza

L'Associato-fornitore deve adempiere i propri doveri professionali e commerciali con diligenza.

ART. B05 – Autonomia del rapporto

L'Associato-fornitore ha l'obbligo di difendere gli interessi dell'Associato-cliente nel miglior modo possibile nei limiti dell'incarico ricevuto e nell'osservanza della legge e dei principi di questo codice.

L'Associato-fornitore non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o affari illeciti.

L'Associato-fornitore deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

ART. B06 – Conflitto di interessi

L'Associato-fornitore ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio Cliente o interferisca con lo svolgimento di altro incarico verso terzi, anche non commerciale.

L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad associati che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

ART. B07 – Inadempimento al contratto

Costituisce violazione dei doveri associativi, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al rapporto contrattuale instaurato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell'altro Socio.

ART. B08 – Obbligo di informazione

Ogni Associato-fornitore è tenuto ad informare chiaramente tutti gli altri Soci, con cui stabilisce una relazione professionale o d'affari, all'atto del contratto, delle caratteristiche e dell'importanza delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. Uniformandosi pienamente alle regole previste dalle ISO 9000 per i sistemi di assicurazione della qualità.

L'Associato-fornitore è tenuto a:

- Indicare con lealtà, oltre ai pregi anche i limiti delle soluzioni proposte.
- Informare il Cliente sullo svolgimento del lavoro affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta il Cliente ne faccia richiesta.

Se richiesto, è obbligo dell'Associato-fornitore informare il Cliente sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili dell'incarico ricevuto o del progetto da realizzare.

È obbligo dell'Associato-fornitore comunicare al Cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare scadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

Ogni Associato-fornitore ha l'obbligo di riferire ai Soci con cui collabora di quanto appreso nella realizzazione dell'attività comune, se utile al loro interesse.

ART. B09 – Restituzione di documenti.

L'Associato-fornitore è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al Cliente la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento dell'accordo quando questi ne faccia richiesta.

L'Associato-fornitore può trattenere copia della documentazione, senza il consenso dell'altra parte, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del corrispettivo e non oltre l'avvenuto pagamento.

ART. B10 – Richiesta di pagamento.

L'Associato-fornitore non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

L'Associato-fornitore non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

In caso di attività svolte "in economia", durante lo svolgimento del rapporto commerciale/professionale l'Associato-fornitore può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

L'Associato-fornitore deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite ed i prodotti forniti.

ART. B11 – Accordi sulla definizione del corrispettivo.

Gli Associati-fornitori sono invitati a pattuire con gli Associati-clienti compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

ART. B12 – Rinuncia all'ordine o mandato.

In caso di rinuncia all'ordine o mandato l'Associato-fornitore deve dare all'Associato-cliente un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare l'attività commissionata.

In caso di irreperibilità, l'Associato-fornitore deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'Associato-cliente all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto, inviandone copia per conoscenza all'Associazione. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'Associato-fornitore è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

ART. B13 – Doveri di segretezza e riservatezza.

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'Associato-fornitore mantenere riservatezza sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dai soci-clienti di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza della propria attività (tecnica, professionale o commerciale).

L'Associato-fornitore è tenuto al dovere riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti.

La riservatezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'Associato-fornitore per chiedere assistenza senza che sia sottoscritto un contratto.

L'Associato-fornitore è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e Soci e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale/industriale/commerciale.

Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative all'Associato-cliente sia necessaria:

- a. per la realizzazione delle attività affidate;
- b. al fine di impedire la commissione di reati di particolare gravità;
- c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra Associato-fornitore ed Associato-cliente;
- d. in un procedimento legale concernente le modalità della prestazione d'opera fornita o la qualità dei beni venduti.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. B14 – Rapporti con la stampa.

L'Associato-fornitore, con il consenso dell'Associato-cliente e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto per le norme vigenti.

ART. B15 – Doveri di aggiornamento professionale.

È dovere dell'Associato-fornitore curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

L'Associato-fornitore realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale, l'esperienza diretta e la partecipazione a iniziative culturali nel campo di pertinenza.

ART. B16 – Informazioni sull'attività professionale.

L'Associato-fornitore deve dare informazioni sulla propria attività commerciale e/o professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento degli Associati-clienti e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L'Associato-fornitore non può rivelare al pubblico il nome degli Associati-clienti, salvo questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole.

ART. B17 – Modalità dell'informazione.

L'Associato-fornitore deve fornire un'informazione fedele e completa della propria competenza, organizzazione produttiva e realizzazioni compiute nel tempo. Indicando in particolare:

- la denominazione della società o studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono, qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma Associata o societaria;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- i titoli accademici; compresi i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare attività soggette a controllo (certificazione, saldature, ...)
- i settori di esercizio dell'attività commerciale/professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- il logo dell'impresa o dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dell'impresa (o studio); l'Associato-fornitore che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio Direttivo dell'Associazione il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato e/o dalla Regione;
- l'Associato-fornitore può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, alla società, allo studio al quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio Direttivo.
- l'Associato-fornitore è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

ART. B18 – Doveri di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attività professionale l'Associato-fornitore ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

L'Associato-fornitore non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. B19 – Doveri di competenza.

L'Associato-fornitore non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

L'Associato-fornitore deve comunicare al cliente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di attività di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della propria attività con altra impresa o collega.

L'accettazione di un determinato ordine commerciale fa presumere la competenza a soddisfare le attese del cliente.

ART. B20 – Doveri di verità.



Le dichiarazioni relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico alla realizzazione di quanto richiesto dal cliente e di cui l'Associato-fornitore abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il cliente in errore.

L'Associato-fornitore non può introdurre intenzionalmente affermazioni false.

L'Associato-fornitore è tenuto a menzionare i risultati precedentemente ottenuti in attività analoghe a quella richiesta del cliente.

ART. B21 – Doveri di adempimento previdenziale e fiscale.

L'Associato-fornitore deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART. B22 – Doveri di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'Associato-fornitore evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo sociale, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del Consiglio Direttivo.

ART. B23 – Divieto di accaparramento di clientela.

L'Associato-fornitore non deve corrispondere ad un concorrente, né ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente che sia socio dell'Associazione.

ART. B24 – Divieto di attività commerciale/professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

Ogni Associato-fornitore si impegna a non svolgere attività per le quali non abbia i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Costituisce infrazione al codice etico dell'Associazione l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

Costituisce altresì infrazione al codice etico dell'Associazione il comportamento dell'Associato-fornitore che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo di attività regolamentate o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

L'Associato-fornitore può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.